

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE IN MODALITA' LAVORO
AGILE IN EMERGENZA

(Allegato alla determina n. del)

ART.1 – OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. L'.A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi" disciplina l'istituto del "Lavoro agile in emergenza" (L.A.E.) in situazioni di auto protezione, quale forma di organizzazione di prestazione lavorativa dei dipendenti nell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale legata al COVID-19, in attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenendo conto, in quanto compatibili con l'attuale situazione emergenziale, degli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81.
2. Il L.A.E. è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante disposizione concertata tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, sia all'interno di locali aziendali sia all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. La modalità lavorativa di cui al precedente comma viene attivata dal Direttore Generale, previo consenso del dipendente.

ART.2 – DISCIPLINA GENERALE.

1. Al dipendente in L.A.E. si applica la disciplina vigente per i dipendenti dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi", per quanto concerne il trattamento economico, le aspettative ad eventuali progressioni di carriera e le iniziative formative. I dipendenti in L.A.E. hanno diritto a fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la generalità dei dipendenti, fatta eccezione per i permessi brevi o altri istituti che comportino riduzioni dell'orario giornaliero, in quanto incompatibili con la specifica modalità di esecuzione dell'attività lavorativa.
2. Al dipendente in L.A.E. restano applicabili le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Il dipendente è soggetto al codice disciplinare, al codice etico e all'applicazione delle sanzioni, se previste.
3. Nei periodi di attivazione del L.A.E. mantengono piena efficacia le ordinarie funzioni gerarchiche e di coordinamento naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato.
4. La prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile equivale al debito orario delle giornate effettuate in LAE;
5. Nei giorni di prestazione lavorativa in LAE non spetta il buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive.

ART.3 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODO AGILE.

1. Possono essere svolte in modo agile le attività che:
 - a) non rientrano nei servizi pubblici essenziali, di cui all'Accordo collettivo nazionale in materia di garanzia di funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 12/9/2002 e ss.ii.
 - b) non rientrano nelle attività che il Direttore individua quali attività indifferibili da rendere in presenza, in quanto e fino al quando, su valutazione del Direttore stesso, perduri tale particolare condizione.

ART.4 - MODALITA' DI ACCESSO AL L.A.E.

1. L'attivazione del L.A.E. avviene mediante disposizione del Direttore Generale per scelta organizzativa concertata con il dipendente in caso di specifiche esigenze privilegiando:
 - i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
 - i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
 - i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.
2. In ogni caso il Direttore Generale definisce:
 - le attività da svolgere e gli obiettivi da perseguire;
 - la durata massima, prorogabile in relazione all'evolversi della situazione di emergenza sanitaria e tenuto conto delle esigenze organizzative della Struttura;
 - gli eventuali supporti tecnologici da utilizzare;
 - le modalità di verifica di raggiungimento degli obiettivi;
 - gli adempimenti sulla sicurezza e trattamento dei dati.
3. Il L.A.E. dovrà consentire comunque il mantenimento del medesimo livello qualitativo di prestazione e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede dell'Ente. A tal fine il Direttore Generale, opera un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex post, verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati e l'impatto sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 5 – REVOCA DEL L.A.E.

1. Il Direttore Generale può revocare a uno o più dipendenti l'assegnazione dell'L.A.E., previa comunicazione da far pervenire al dipendente almeno 24 ore prima della ripresa in servizio presso la sede, per i seguenti motivi, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere disciplinare in caso di:
 - a) mancata prestazione dell'attività richiesta;
 - b) mancato rispetto dell'obbligo di essere contattabili durante il lavoro da remoto;
 - c) mutate esigenze organizzative.
2. In caso di necessità e urgenza il termine minimo di preavviso di cui sopra può essere derogato.

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

1. Le modalità di svolgimento della prestazione in L.A.E. vengono definite tra dipendente e Direttore Generale, fermo restando che spetta a quest'ultimo stabilire se tali modalità sono congrue rispetto agli obiettivi e alle esigenze di servizio.
2. L'attività di L.A.E. sarà distribuita nell'arco della giornata, a discrezione del dipendente, in relazione all'attività da svolgere in modo da garantire, in ogni caso, almeno il mantenimento del medesimo livello qualitativo e quantitativo in termini di prestazioni e risultati che si sarebbe conseguito presso la sede istituzionale.
3. Il dipendente in L.A.E. deve garantire di essere contattabile e rispondere prontamente in un arco temporale di almeno 4 ore, individuate dal Direttore, ed eventualmente suddivisibili in due frazioni di due ore ciascuna, nell'orario di lavoro giornaliero reso in presenza presso la sede.
4. La prestazione potrà essere svolta anche con mezzi e strumenti propri e nessun onere potrà essere addebitato all'ASP della Carnia.
5. Ogni eventuale importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in L.A.E. (ad esempio elettricità, riscaldamento, linea dati, ecc...) non viene rimborsato dall'Azienda e sarà a carico del lavoratore.

6. Fermo restando che la sede di lavoro resta invariata ad ogni effetto di legge e di contratto, in occasione della prestazione lavorativa effettuata in L.A.E., il dipendente, coerentemente con le misure di contenimento al contagio, potrà effettuare la prestazione dal proprio domicilio garantendo che le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa siano rispettose delle norme in materia di protezione dei dati, di salute e di sicurezza. In particolare, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell'Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico dell'Ente, ed è altresì tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e dovrà custodire con la massima cura e diligenza tutte le informazioni.

Art. 7 – TUTELA ASSICURATIVA

1. Il lavoratore in regime di L.A.E. ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
2. Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali solo quando la scelta del luogo della prestazione risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa.

ART. 8 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Al L.A.E. si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. L.gs. n. 81/08 e ss.mm.e.ii. e della legge 22 maggio 2017 n. 81.
2. L'obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di rischio e curare un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è derogato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DPCM 11 marzo 2020.
3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità L.A.E. è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
4. L'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" non risponde degli eventuali infortuni verificatisi a causa dello svolgimento non corretto della prestazione lavorativa da parte del personale.